Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

14º Anno n. L 30 6 febbraio 1971

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	Regolamento (CEE) n. 259/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
	Regolamento (CEE) n. 260/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	3
	Regolamento (CEE) n. 261/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
	Regolamento (CEE) n. 262/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	6
	Regolamento (CEE) n. 263/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	7
	Regolamento (CEE) n. 264/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva	8
	Regolamento (CEE) n. 265/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che constata la possibilità di dar seguito alle domande presentate per ottenere i premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari	10
	Regolamento (CEE) n. 266/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari	1 1
	Regolamento (CEE) n. 267/71 della Commissione, del 5 febbraio 1971, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso	13
	Modifiche apportate dalle autorità competenti olandesi all'allegato 2 del regolamento n. 4 del Consiglio	1.5

Sommario (seguito)	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
	Commissione
	71/78/CEE:
	Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1971, relativa ad un bando di gara per l'esportazione verso la Iugoslavia e l'Ungheria di 50.000 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 259/71 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1971

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1539/70 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1539/70 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

⁽¹) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67. (²) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1. (³) GU n. L 169 del 1°. 8. 1970, pag. 1.

al regolamento della Commissione del 5 febbraio 1971 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento sega- lato	51,08
10.01 B	Frumento duro	58,18 (1)
10.02	Segala	38,23
10.03	Orzo	25,69
10.04	Avena	23,35
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	26,54 (²)
10.05 B	Granturco altro	26,54
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	28,93
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	53,70
11.01 B	Farine di segala	65,95
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	99,84
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	57,36

⁽¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.
(²) Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 260/71 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1971

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2691/70 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

Per la Commissione Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67. (2) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1. (3) GU n. L 285 del 31. 12. 1970, pag. 52.

al regolamento della Commissione del 5 febbraio 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1º term. 3	2º term. 4	3º term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	3,00
10.03	Orzo	0	0	0	1,00
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0,25
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0,25
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	3,55	3,55	3,55
10.07 C	Sorgo	0	1,00	1,00	1,50
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 160 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1º term.	2º term. 4	3º term. 5	4º term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), pre- sentato sotto forma di farina	0	0	0	0,178	0,178
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), pre- sentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,133	0,133
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0,155	0,155

REGOLAMENTO (CEE) N. 261/71 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1971

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 248/71 (3);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/ 67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

Per la Commissione Il Vicepresidente S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 5 febbraio 1971 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

				1	(и.с.
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1º term. 3	2º term. 4	3º term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento sega- lato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67. (2) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1. (3) GU n. L 29 del 5. 2. 1971, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 262/71 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1971

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1260/70 (³) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1260/70, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

ALLEGATO

		(u.c. / 100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, ano stato solido:	
	A. denaturati:	
	I. zucchero bianco	14,19
	II. zucchero greggio	10,61 (1)
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	14,19
	II. zucchero greggio	10,61 (1)
		1

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

⁽¹) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1. (²) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1. (³) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 263/71 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1971

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1418/70 (8) e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1418/ 70, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

Per la Commissione Il Vicepresidente S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 5 febbraio 1971 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dall'8 febbraio 1971 per semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole			
Importo dell'integrazione	5,325	1,851			
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata:					
— per il mese di febbraio	5,325	1,851			
— per il mese di marzo	5 ,5 05	2,189			
- per il mese di aprile	6,780	2,838			
- per il mese di maggio	6,905	2,838			

⁽⁴⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (5) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5. (6) GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 264/71 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1971

che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (8), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva (4), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1466/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni dal Marocco di olio di oliva (5), e in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2165/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni dalla Tunisia di olio d'oliva (6), e in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2200/70 della Commissione, del 30 ottobre 1970, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva (7), e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 2200/ 70 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

- I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/ 66/CEE, all'articolo 9 del regolamento n. 166/66/ CEE, all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1466/69 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2165/70 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.
- Il presente regolamento entra in vigore l'8 feb-

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5 (3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66. (4) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66. (5) GU n. L 197 dell'8. 8. 1969, pag. 93. (6) GU n. L 238 del 29. 10. 1970, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 240 del 31. 10. 1970, pag. 38.

ALLEGATOPrelievi applicabili alle importazioni effettuate dall'8 febbraio 1971 in u.c./100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi paesi e trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità		Prodotti che non sono totalmente ottenuti in uno di questi paesi o che non sono trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità			Paesi terzi	
	Grecia	Marocco	Tunisia	Grecia	Marocco	Tunisia	
07.01 N II	0	O	0	0	0	0	0
07.03 A II	0	0	0	0	0	0	0
15.0 7 A I a)	0	0	0	3,200	3,200	3,200	3,200
15.0 7 A I b }	0	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000
15 .07 A II	0	0	— (¹)	0	0	0	0 (2)
15. 17 A I	0	0	0	0	0	0	0
15.17 A II	0	0	0	0	0	0.	0
23.04 A	0	0	0	0	0	0	0

⁽¹⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, è definito nei regolamenti (CEE) n. 2165/70 del Consiglio e n. 2304/70 della Commissione.

(2) Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, è definito nel regolamento (CEE) n. 2164/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 265/71 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1971

che constata la possibilità di dar seguito alle domande presentate per ottenere i premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1975/69 del Consiglio, del 6 ottobre 1969, che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattierocaseari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1386/ 70 (4), in particulare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2195/69 della Commissione, del 4 novembre 1969, che stabilisce le modalità d'applicazione relative al regime di premi di macellazione delle vacche e di premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato

per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2240/70 (6), prevede la constatazione della possibilità di dar seguito alle domande di concessione del premio alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che, tenuto conto, del numero di vacche oggetto delle domande presentate dal 1º al 31 dicembre 1970, si può dar seguito a tali domande;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si constata che si può dar seguito alle domande presentate dal 1º al 31 dicembre 1970 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2195/69.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

Per la Commissione Il Presidente Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1. (3) GU n. L 252 dell'8. 10. 1969, pag. 1. (4) GU n. L 155 del 16. 7. 1970, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 278 del 5. 11. 1969, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 266/71 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1971

che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che le restituzioni all'esportazione nei settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 82/71 (3);

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 82/71, ai dati di cui la Commissione è

ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 82/71, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 6 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1971, pag. 10.

al regolamento della Commissione del 5 febbraio 1971 che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

Le sottovoci seguenti dell'allegato del regolamento (CEE) n. 82/71 e gli importi corrispondenti devono leggersi come segue:

Numero della tariffa doganale comune		Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03	ex A. (I)	uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate per le esportazioni verso:	3100 10	
		— la zona E		72,00
		— le altre destinazioni		79,00
	(II)	uguale o superiore a 82 % per le esportazioni verso :	3100 22	
		— la zona E		96,20
		— le altre destinazioni		105,00
	B. (I)	superiore a 84 % ed inferiore o uguale a 98 % per le esportazioni verso :	3200 10	
		— la zona E	:	96,20
		— le altre destinazioni		105,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 267/71 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1971

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 206/71(4);

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1080/68 (5), conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regola-

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68 (6), e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 206/71, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1971.

⁽¹) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67. (²) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1. (³) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 1°. 2. 1971, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 27.7.1968, pag. 6. (6) GU n. L 179 del 25.7.1968, pag. 8.

al regolamento della Commissione del 5 febbraio 1971 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

		Prelievi in	Prelievi in u.c./100 kg		
Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Paesi terzi (SAMA e PTOM esclusi)	SAMA PTOM		
11.01 D	Farina d'avena (¹)	4,591	4,091		
11.02 A IV	Semole e semolini d'avena (1)	4,591	4,091		
11.02 B IV a)	Avena spuntata	2,568	2,318		
11.02 B IV b)	Cereali mondati d'avena (1)	3,887	3,637		
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (1)	3,887	3,637		
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena (1)	2,568	2,318		
11.02 E IV	Fiocchi d'avena (1)	5,046	4,546		

⁽⁴⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02, da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A, dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente; — un tenore in amido, calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
— un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, (in peso), inferiore o pari al 5 % per l'avena.

1 germi di cercali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

Modifiche apportate dalle autorità competenti olandesi all'allegato 2 del regolamento n. 4 del Consiglio (1)

PAESI BASSI

Il nuovo comma avrà il testo seguente:

« 5. Malattie professionali, quando sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 31, 3, 4 e 6 comma del regolamento.

Per l'applicazione dell'articolo 31, sesto comma del regolamento:

- in caso di pagamento accordato ad una data precedente il 1º luglio 1967 : de Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam ;
- in caso di pagamento accordato ad una data dopo il 1º luglio 1967 : de Bedrijfsvereniging voor de Mijnindustrie te Heerlen ».

Tale modifica entra in vigore a decorrere dal 1º luglio 1967.

⁽¹⁾ GU n. 30 del 16. 12. 1958, pag. 597/58.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1971

relativa ad un bando di gara per l'esportazione verso la Iugoslavia e l'Ungheria di 50.000 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/78/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 (²), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che la Repubblica federale di Germania, con la comunicazione in data 19 gennaio 1971, ha informato la Commissione dell'intenzione del proprio organismo d'intervento di indire un bando di gara per l'esportazione verso la Iugoslavia e l'Ungheria di 50.000 tonnellate di segala secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (8), modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 2647/70 (4);

considerando che le 50.000 tonnellate di segala oggetto della gara dovranno essere esportate con partenza da alcuni luoghi di uscita; che parte di detti quantitativi è immagazzinata in un altro luogo; che l'organismo d'intervento tedesco, al fine di mettere tutti i

partecipanti alla gara sullo stesso piano concorrenziale, deve applicare nella vendita gli stessi prezzi; che, a tal fine, deve assumere a proprio carico le spese di trasporto dal luogo d'immagazzinamento fino ai luoghi di uscita determinati;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco può indire, alle condizioni appresso indicate una gara permanente per l'esportazione in Iugoslavia e Ungheria di segala in suo possesso.

Articolo 2

- 1. La gara verte su un quantitativo di 50.000 tonnellate di segala.
- 2. Le regioni nelle quali le 50.000 tonnellate di segala sono immagazzinate sono indicate nell'allegato.

Articolo 3

- 1. I luoghi per i quali dev'essere fissato il prezzo minimo di vendita conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 376/70 sono i seguenti : Regensburg e Passau.
- 2. Le offerte devono essere fatte per detti luoghi di uscita.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 51.

Le offerte s'intendono per la segala :

- che si trova nei silos portuari dai quali è possibile il carico diretto su chiatta o
- resa non scaricata al luogo d'imbarco nel porto.

Le offerte sono valide solo se sono accompagnate da una domanda di titolo di esportazione con fissazione in anticipo della restituzione, presentata dall'offerente per il quantitativo corrispondente alla sua offerta, secondo l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 376/70.

3. Per i quantitativi di segala che non si trovano nei luoghi di cui al paragrafo 2, primo e secondo trattino, le spese di trasporto più favorevoli tra il luogo d'immagazzinamento ed il luogo d'imbarco nel porto, che può essere raggiunto con minor spesa, vengono rimborsate all'esportatore aggiudicatario dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 4

L'organismo d'intervento tedesco fissa nel bando di gara le date di deposito delle offerte.

Tra la pubblicazione del bando di gara e la prima data fissata per il deposito delle offerte deve intercorrere un termine non inferiore a 10 giorni. La data ultima per il deposito delle offerte è fissata al 31 marzo 1971.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1971.

Per la Commissione
Il Presidente
Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

Regione d'immagazzinamento	Quantità immagazzinate
Bayern	27.500 t
Baden-Württemberg	2.700 t
Nordrhein-Westfalen	10.100 t
Rheinland-Pfalz	9.700 t

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato delle nuove EURONORM :

		Prezzi in unità di conto (1 unità di conto AME = 1 dollaro	USA)
EURONORM	15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura Esame della superficie (Seconda edizione)	0,50
EURONORM	16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura Tipi e qualità (Seconda edizione)	0,85
EURONORM	17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura Dimensioni e tolleranze (Seconda edizione)	1,70
EURONORM	29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,85
EURONORM	33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze	
EUD ON OBA	02.70	dimensionali e di forma	0,85
EURONORM		Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità	2,15
EURONORM		Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità	1,85
EURONORM		Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM		Acciai per tempra ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità	1,65
EURONORM	8/-/0	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai « automatici ») Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)	1,80
Si fornisce qu	ii l'elenc	co delle EURONORM sinora apparse :	
Circolare d'infe	orma-		
zione n. 1		Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici	0,85
EURONORM	1-55	Ghise e ferroleghe	1,15
EURONORM	2-57	Prova di trazione per l'acciaio	0,85
EURONORM	3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	0,50
EURONORM	4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	0,50
EURONORM	5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	0,50
EURONORM	6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	0,50
EURONORM	7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	0,50
EURONORM	8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	0,50
EURONORM	9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	0,35
EURONORM	10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	0,35
EURONORM	11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	0,70
EURONORM	12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM	13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM		Prova di imbutitura a provette bloccate	0,50
EURONORM		·	0,35
EURONORM		Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura ed alla laminazione a freddo — Tipi e qualità	0,70
EURONORM		Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura ed alla laminazione a freddo — Dimensioni e tolleranze	0,50
EURONORM		Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	0,50
EURONORM		Travi IPE — Travi ad ali parallele	0,35
EURONORM		Definizione e classificazione degli acciai	0,35
EURONORM		Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	0,50
EURONORM		Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM		Profilati, laminati mercantili, lamiere e nastri larghi da 3 mm e più, larghi piatti, di acciaio d'uso generale da costruzione — Prescrizioni di qualità	1,00
EURONORM		Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	0,50
EURONORM		Designazione convenzionale degli acciai	0,70
EURONORM		Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	0,85

EURONORM 31-69		Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla	0,50				
EURONORM 32-66	Lamiere sottili in acciaio dol	ce non legato per imbutitura o piegamento a	1.00				
EURONORM 34-62		Tolleranze di laminazione	0,35				
EURONORM 35-62		generale — Tolleranze di laminazione	0,35				
EURONORM 36-62	Analisi chimica dei materiali totale negli acciai e nelle ghise.	i siderurgici — Determinazione del carbonio	0.50				
EURONORM 37-62	Analisi chimica dei materiali totale negli acciai e nelle ghise.						
EURONORM 38-62	Analisi chimica dei materiali di tempra e della grafite negli	ante combustione in corrente di ossigeno i siderurgici — Determinazione del carbonio acciai e nelle ghise.	0,85				
EURONORM 39-62	di ossigeno	olumetrico mediante combustione in corrente	0,35				
	negli acciai e nelle ghise. Metodo per titolazione dopo	ossidazione con persolfato	0,50				
EURONORM 40-62	negli acciai e nelle ghise.	siderurgici — Determinazione del silicio totale	0,50				
EURONORM 41-65	Analisi chimica dei materiali	siderurgici — Determinazione del fosforo negli o alcalimetrico	0,70				
EURONORM 42-66	acciai e nelle ghise — Metodo	siderurgici — Determinazione dello zolfo negli o mediante combustione in corrente di ossigeno	0,70				
EURONORM 44-63		Tolleranze di laminazione	0,35				
EURONORM 45-63	a V	er urto su provetta a due appoggi con intaglio	0,50				
EURONORM 46-68	qualità — Prescrizioni genera	legati a basso tenore di carbonio — Norma di li	1,00				
EURONORM 47-68		ostruzione di uso generale — Norma di qualità	1,15				
EURONORM 48-65	Nastri laminati a caldo in acci	ai non legati. Tolleranze sulle dimensioni, forma	0.5)				
ELIDONIODA 62 67			0,50				
EURONORM 52-67 EURONORM 53-62		ermici	6,35				
EURONORM 54-63		caldo	0,35				
EURONORM 55-63		spigoli arrotondati laminati a caldo	0,35 0,35				
EURONORM 56-65		pigoli arrotondati laminati a caldo	0,50				
EURONORM 57-65		spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50				
EURONORM 58-64		ti a caldo	0,35				
EURONORM 59-64			0,35				
EURONORM 60-65		ati a caldo	•				
EURONORM 65-67		iti a caldo	0,35				
		laminati a caldo					
EURONORM 66-67		iti laminati a caldo					
EURONORM 67-69		ate a caldo	0,35				
EURONORM 76-66	acciai e nelle ghise — Meto	siderurgici — Determinazione del silicio negli do spettrofotometrico	0,50				
EURONORM 77-63		in fogli — Norma di qualità	0,85				
EURONORM 78-63		in fogli — Tolleranze sulle dimensioni	0,70				
EURONORM 79-69		i prodotti siderurgici per forme e dimensioni	0,85				
EURONORM 80-69 EURONORM 81-69		on precompresso — Prescrizioni di qualità	0,85 0,35				
Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente:							
Nella Repubblica fede	erale di Germania:	Beuth-Vertrieb GmbH 1 Berlin 30, Burggrafenstraße 4-7					
Nel Belgio e nel Luss	emburgo :	Institut Belge de Normalisation — I.B.N. — Bruxelles 4, 29, avenue de la Brabançonne					
In Francia:		Association Française de Normalisation — A.F.N.O.R. —					
In Italia :		Tour Europe, 92 Courbevoie Ente Nazionale Italiano di Unificazione — U.N. Piazza A. Diaz. 2 Milano.	.I. —				
Nei Paesi Bassi:		Piazza A. Diaz, 2, Milano Nederlands Normalisatie-Instituut — N.N.I. — Rijswijk (ZH), Polakweg 5					
Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle publicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella postale 1003 — Lussemburgo/Ferrovia.							

GLI INVESTIMENTI NELLE INDUSTRIE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DELLA COMUNITÀ

Parte prima

Industrie dell'acciaio

Relazione sull'inchiesta 1970

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio ha proceduto all'inizio di ogni anno, dal 1953, a un'inchiesta sulle spese di investimento effettuate o previste dalle imprese della Comunità. Questa inchiesta permette di determinare l'evoluzione probabile delle possibilità di produzione per settori di attività e per grandi regioni economiche della Comunità.

I risultati dell'inchiesta effettuata al 1º gennaio 1970 sono stati pubblicati col titolo « Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell'acciaio della Comunità — Parte prima — Industrie dell'acciaio — Relazione sull'inchiesta 1970 ». I dati raccolti sono analizzati per settori di attività e per regioni economiche e sono illustrati da numerosi grafici e diagrammi.

L'opuscolo, di 79 pagine, è disponibile nelle quattro lingue della Comunità (italiano, francese, olandese e tedesco), come pure in inglese.

I dati concernenti l'industria carbonifera saranno pubblicati successivamente.

Prezzo di vendita: Lit. 2500; FB 200; FF 22,50; DM 14,65; Fl. 14,50.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.